

STATUTO dell'associazione RADAR GIOVANI



Bari, 22/04/2005

Capo I - Costituzione, scopi, organizzazione.

Art.1- Costituzione

E' costituita l'Associazione "**RADAR GIOVANI**" che riunisce i giovani laureati e laureandi che hanno frequentato il Corso Radar del Centro Orientamento Radar di Bari.

Art.2- Sede

La sede dell'Associazione è fissata in Bari presso il Centro Orientamento Radar sito in via delle Dalie n. 5 - 70026 Z.I. Modugno (BA).

Art.3- Scopi sociali

Lo scopo dell'Associazione è promuovere lo sviluppo del territorio sul piano umano, economico e sociale attraverso la realizzazione di un centro di formazione permanente per il miglioramento delle caratteristiche individuali.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro.

Art.4- Organizzazione

L'Associazione è aperta a tutti coloro che hanno partecipato ai corsi *Radar* e che ne facciano domanda.

L'iscrizione è altresì aperta a chiunque condivida la missione sociale dell'associazione, pur non avendo partecipato ad un corso Radar. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata dal soggetto interessato congiuntamente alla presentazione sottoscritta da un socio fondatore o, se iscritto da almeno tre anni, da un socio ordinario. L'iscrizione è subordinata alla insindacabile approvazione da parte dei Soci Fondatori a maggioranza.

L'Associazione opera sul territorio regionale tramite i suoi organi statutari: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Presidenza.

L'Associazione può instaurare e sciogliere rapporti federativi o confederativi con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere.

L'Associazione può istituire Sezioni territoriali.

L'Associazione può istituire Comitati Scientifici e/o Comitati Consultivi, composti da eminenti esperti nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Art.5- Finanziamenti, patrimonio, anno finanziario

L'Associazione provvede al suo finanziamento mediante:

- le quote pagate dai Soci;



- i proventi ottenuti con pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative indirizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- contributi, eredità, legati, donazioni;
- contributi erogati da Regioni, Province, Comuni e loro associazioni, nonché da altri Enti Pubblici, Istituti, Associazioni pubbliche e private, aziende;
- contributi assegnati in base alla legislazione regionale, nazionale ed europea.
- i proventi dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e dei fondi destinati a specifiche attività.

La quota di iscrizione è di € 30,00 da versare *una tantum* congiuntamente alla domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, in occasione di ciascuna approvazione del bilancio consuntivo, stabilisce inoltre l'entità della quota sociale annuale di partecipazione.

La gestione deve essere organizzata in base a costi uguali ai ricavi, in modo che essa risulti in pareggio; le minori spese rispetto alle entrate risultanti dal conto consuntivo andranno ad accrescere il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dall'eventuale residuo attivo dei diversi esercizi;
- dagli accantonamenti;
- da eredità, legati e donazioni;
- da ogni altro bene acquisito dall'Associazione.

L'anno finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Capo II - Soci

Art.6- Soci - raggruppamenti - elenchi

I Soci si distinguono in fondatori, effettivi, onorari.

Il Consiglio direttivo, su proposta della Presidenza e con delibera soggetta a ratifica dell'Assemblea, può autorizzare la formazione di raggruppamenti di Soci aventi interessi affini e concedere ai Soci riconoscimenti speciali o qualifiche in considerazione dell'anzianità, di benemerienze o di altri motivi. L'elenco generale dei Soci è conservato ed aggiornato presso la sede. Nel caso di istituzione di Sezioni territoriali, presso ciascuna di queste viene conservato ed aggiornato l'elenco dei Soci di rispettiva pertinenza. In ogni caso copia di tale elenco deve essere inoltrato alla sede centrale.

La tenuta degli archivi dei Soci dovrà ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza personale.



Art.7- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori dell'Associazione quelli che hanno partecipato o aderito alla prima Assemblea Costituente rendendo possibile la costituzione e che sono indicati nell'apposito elenco depositato presso la sede. Ai Soci Fondatori spetta il compito di vigilare e tutelare il rispetto della missione sociale per tutta la durata dell'associazione.

Art.8- Soci ordinari o effettivi

Sono soci ordinari le persone che siano stati regolarmente ammessi in conformità dell'Art.4 del presente Statuto.

Art.9- Ammissione dei Soci ordinari

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dai Soci Fondatori a maggioranza su domanda scritta dell'interessato, se ha partecipato ai corsi Radar, secondo le modalità dell'art. 4 se non ha partecipato ai corsi stessi. La delibera di ammissione diviene efficace con il pagamento della quota di iscrizione di € 30,00 da parte dell'interessato.

I Soci Ordinari possono proporsi per essere parte attiva per l'organizzazione di eventi e attività.

Art.10- Soci onorari

L'Assemblea può proclamare Soci onorari coloro che abbiano notoriamente contribuito, con studi o opere eminenti, allo sviluppo delle discipline connesse agli scopi sociali, ovvero abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

I Soci onorari afferiscono alla Presidenza, godono degli stessi diritti dei Soci ordinari e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art.11- Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le altre disposizioni emanate dagli organi statutari.

I Soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci in regola con il versamento della quota annuale godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto a:

- partecipare alle assemblee;
- partecipare alle elezioni, alle votazioni ed ai referendum indetti;
- partecipare a tutte le attività dell'Associazione secondo le modalità di volta in volta stabilite;
- frequentare la sede dell'Associazione
- valersi delle biblioteche sociali e delle banche dati secondo i rispettivi regolamenti;
- ricevere, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, le pubblicazioni dell'Associazione.

Art.12- Perdita della qualifica di Socio

Il Socio ordinario individuale può perdere la qualifica di Socio per dimissioni, irreperibilità, esclusione per morosità nel versamento della quota annuale e radiazione.



La decisione circa la cancellazione del Socio spetta all'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o per gravi inadempienze ai Soci Fondatori.

Il Socio dimissionario è tenuto a comunicare la propria intenzione alla Presidenza con lettera raccomandata. Le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno sociale in corso.

I Soci cancellati, possono essere riammessi dai Soci Fondatori .

Capo III - Organi centrali dell'Associazione.

Art.13- Assemblea- composizione e convocazione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale, nonché l'approvazione degli obiettivi e del programma annuale.

Viene convocata in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea è valida se viene emessa tramite e-mail del Presidente a tutti i Soci.

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Ciascun Socio individuale, fondatore, effettivo od onorario, ha diritto ad un solo voto.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi col voto segreto, per il calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche e le schede nulle.

Art.14- Assemblea - compiti e poteri

L'Assemblea ha quali compiti principali:

- approvare le candidature per l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti;
- eleggere i Consiglieri in numero di sette, il Revisore dei Conti, risultando eletti i candidati più suffragati;
- dare direttive e criteri per la programmazione dell'attività dell'Associazione;
- procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo annuale;
- approvare il programma e gli obiettivi annuali;
- deliberare sulle proposte riguardanti la proclamazione dei Soci onorari e la concessione di speciali benemerienze ai Soci;
- ratificare le decisioni di radiazione dei Soci;
- approvare le modifiche dello Statuto.

Art.15- Consiglio direttivo- composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente eletto dal Consiglio Direttivo;
- dal vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo;



- dal Segretario eletto dal Consiglio Direttivo ;
- dai Consiglieri eletti in numero di quattro.

All'elezione dei Consiglieri in numero di sette procedono, mediante votazione segreta, i Soci aventi diritto di voto su candidature approvate dall'Assemblea.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

I Consiglieri sono eletti con cadenza triennale ed entrano in carica all'inizio dell'anno successivo a quello della loro elezione. Il mandato del Presidente è rinnovabile.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Vice Presidente.

Il Segretario è nominato dal Presidente scelti fra i cinque Consiglieri eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, altre persone invitate dal Presidente con specifiche motivazioni o per la trattazione di particolari argomenti.

Il Consiglio è convocato dalla Presidente, almeno una volta all'anno.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza e sono valide, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

Art.16- Consiglio Direttivo - compiti e poteri

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.

Esso detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare ha i seguenti compiti:

- deliberare in ordine all'ammissione e alla radiazione dei Soci;
- redigere il bilancio annuale;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- determinare le quote sociali annuali;
- stabilire norme in materia contabile;
- accettare eredità, legati e donazioni.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare uno o più soci quali responsabili referenti di singole attività sotto supervisione di un consigliere.

Art.17- Revisore dei Conti

Può essere nominato Revisore dei Conti un socio o non socio dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

E' compito del Revisore dei Conti vigilare sull'esattezza dei conti e fornire pareri in merito al bilancio annuale.

Art.18- Modifiche statutarie

Le proposte di adozione di un nuovo Statuto o di emendamenti al presente Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Esse, qualora ricevano l'approvazione di due terzi dei votanti dei Soci Fondatori, vengono sottoposte



all'approvazione dei Soci aventi diritto di voto mediante le modalità previste dall'art. 13 e si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di due terzi dei presenti all'assemblea.

Capo IV - Scioglimento dell'Associazione

Art. 19 - Modalità per lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio o dall'Assemblea, in entrambi i casi con una maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto. Può inoltre essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto, mediante domanda inoltrata alla Presidenza. Si delibera l'assemblea con la maggioranza dei tre quarti aventi diritto al voto.